

**SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD-EST**  
**DELIBERA DI GIUNTA ESECUTIVA n. 3/2021**  
**seduta del 4 giugno 2021**

**Oggetto: Ufficio di Piano della Società della Salute Fiorentina Sud-Est - costituzione**

L'anno 2021, il giorno 4 giugno alle ore 12.00 previa regolare convocazione si è riunita in modalità telematica, tramite la piattaforma Gotomeeting, la Giunta Esecutiva della Società della Salute Fiorentina Sud Est.

SONO PRESENTI:

Ente Rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Presente	Assente
Bagno a Ripoli	Francesco Casini	Presidente		
Fiesole	Anna Ravoni	Sindaco		
Figline e Incisa Valdarno	Giulia Mugnai	Sindaco		
Greve in Chianti	Paolo Sottani	Sindaco		
Pontassieve	Monica Marini	Sindaco		
AUSL Toscana Centro	Rossella Boldrini	Direttore Servizi Sociali Ausl TC - delegata dal D.G.		

Constatata la sussistenza del quorum necessario per la validità della seduta ai sensi dell'art.11 dello Statuto,

**LA GIUNTA ESECUTIVA**

**RICHIAMATO** l'art. 64.2 comma 5 L.R. 40/2005 "Struttura a supporto del direttore di zona", il quale prevede che il Direttore di zona "per le funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute e per quelle relative all'integrazione sociosanitaria, **è coadiuvato da un apposito ufficio di piano** costituito da personale messo a disposizione dai comuni e dall'azienda unità sanitaria locale. L'ufficio di piano supporta anche l'elaborazione del piano di inclusione zonale di cui all'articolo 29 della l.r. 41/2005.";

**RICHIAMATO** l'Art. 71 bis L.R. 40/2005 ("Società della salute: finalità e funzioni") nel quale si esplicano le funzioni del Consorzio con specifico riferimento alla necessità di attuare e sviluppare la programmazione zonale, ed in particolare ai commi 1, 3, 3 bis e 8 così prevede:

“1. a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, **evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati**;

b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la **presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale** e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;

c) rendere la **programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute** della popolazione;

d) **promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale** nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto;

e) **sviluppare** l’attività e **il controllo** sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie. [...]”

“3. La società della salute esercita funzioni di:

a) **indirizzo e programmazione strategica** [...];

b) **programmazione operativa e attuativa annuale** [...];

[...]

e) **controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.**”

“3 bis. La società della salute esercita direttamente, **tramite le proprie articolazioni organizzative**, le funzioni di cui al comma 3, lettere a), b) ed e).”

“8. Nell’esercizio delle sue funzioni la società della salute assicura:

a) il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell’individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione;

b) la garanzia di qualità e di appropriatezza delle prestazioni;

c) il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse individuate a livello regionale, comunale e aziendale”.

**RICHIAMATO** l’Art. 71 quindices L.R. n. 40/2005 denominato “Gli assetti organizzativi”, che così prevede:

“1. La società della salute disciplina con proprio regolamento l’organizzazione interna e dei servizi sanitari e sociali integrati di cui assume la gestione diretta [...].

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:

a) i criteri di costituzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto tecnico-amministrativo; [...].

3. La costituzione delle strutture organizzative delle società della salute deve evitare duplicazioni tra la società della salute ed enti consorziati.

4. Nelle società della salute gli incarichi di direzione delle strutture di cui al comma 2, lettera a), sono attribuiti dal direttore della società della salute nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento.”

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Regionale n. 269/2019 “*Governance* delle reti territoriali” la quale dispone che l’Ufficio di piano sia a supporto del Direttore di Zona-distretto/Società della Salute nella gestione “della programmazione economico finanziaria e della programmazione di zona attraverso l’elaborazione del Piano integrato di salute e del Piano di inclusione zonale. La proiezione del ruolo del direttore Zona-distretto/Società della salute deve essere di grande apertura verso l’esterno, secondo il paradigma della *governance*, secondo il quale le decisioni non vengono prese solo in base alla competenze formali o agli obiettivi che vengono assegnati, ma sono il risultato di una negoziazione continua con un *network* di attori, con l’obiettivo non solo dell’efficienza dell’organizzazione, ma dell’efficacia dei percorsi e delle reti cliniche assistenziali e di comunità.

**CONSIDERATO** che la sopra citata Delibera di giunta regionale n. 269/2019 prevede una serie di requisiti minimi per la composizione dell’ufficio di piano e provvede ad individuare le funzioni specifiche di tale organismo come nello schema sotto riportato:

Organismi	Nr. minimo persone dedicate	Funzioni
Ufficio di piano	2 unità quale nucleo minimo ristretto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute relative alla sanità territoriale, all’integrazione socio sanitaria e socio assistenziale</li> <li>- Controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi programmati Art. 64 c. 5 LRT 40/2005 e s.m.i.</li> <li>- Supporto nelle attività di programmazione locale annuale e pluriennale: Profilo di Salute e POA/PIS e PIZ</li> <li>- supporto ai tavoli di programmazione</li> <li>- supporto attività/tavoli di coprogettazione</li> <li>- ruolo di facilitatori</li> <li>- predisposizione atti per Assemblea/Giunta/direttore SdS e adempimenti vari</li> <li>- Supporto amm.vo nei progetti Europei e PON SIA REI- HCP e rendicontazioni</li> <li>- supporto agli organismi di partecipazione</li> <li>- Gestione rilevazioni per il Ministero, la Regione Toscana, ISTAT</li> </ul> <p>A queste funzioni già esplicitamente previste potrebbe essere aggiunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo di gestione</li> </ul>

**CONSIDERATO** che la medesima Delibera di Giunta regionale all’art. 2.a “Modello Ufficio di piano per le zone distretto/Società della Salute” prevede espressamente che:

“in ogni Società della Salute/Zona distretto deve essere attivato e strutturato un **ufficio di piano** capace di supportare la programmazione zonale attraverso l’individuazione e la messa a disposizione di personale adeguato e attraverso lo sviluppo delle competenze necessarie, anche in

considerazione dei nuovi impegni legati alla programmazione e definiti nella DGR 573/2017 relativa alle linee di indirizzo PIS e PIZ. L'**ufficio di piano** è costituito dal Direttore di Società della Salute/zona distretto e da personale messo a disposizione dai comuni e dall'Azienda Unità sanitaria locale, anche attraverso gli istituti normativi e contrattuali vigenti. La logica di intervento non si focalizza solo sul livello zonale perché, una volta costituiti stabilmente nelle rispettive zone, gli uffici di piano dovranno essere coordinati a livello di Azienda USL supportando le conferenze aziendali dei sindaci (art 12 della l.r.40/2005, al comma 7) nella predisposizione del Piano Attuativo Locale (PAL).”

**CONSIDERATO** che la sopra citata Delibera di giunta regionale n. 269/2019 istituisce una serie di standard minimi in termini di competenze e capacità che i membri dell’ufficio di piano devono possedere, come nello schema sotto riportato:

“Ruolo **Ufficio di Piano**: competenze necessarie

Conoscenze	Skills
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Normative sanitarie e sociali</li> <li>● Budget</li> <li>● Indicatori e modalità di rilevazione del Profilo di salute</li> <li>● Programmazione</li> <li>● Partecipazione</li> <li>● Fondi regionali, nazionali</li> <li>● Funzionamento dei finanziamenti europei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Capacità di implementazione di un budget integrato tra comuni e azienda USL</li> <li>● Capacità lettura, interpretazione e monitoraggio degli indicatori per definire i bisogni di salute della propria zona</li> <li>● Capacità di contribuire alla definizione degli obiettivi e delle attività per la programmazione annuale e pluriennale legata ai Piani integrati di salute e piani di inclusione zonale</li> <li>● Capacità di facilitare gruppi di lavoro e organizzare la partecipazione</li> <li>● Capacità di utilizzo degli strumenti informatici</li> <li>● Europrogettazione e coprogettazione</li> <li>● Capacità di tradurre decisioni e indirizzi in azioni concrete</li> </ul>

Le eventuali competenze mancanti dovranno essere coperte attraverso:

- Formazione (anche attraverso specifici percorsi rivolti agli uffici di piano);
- Nuovo personale (attraverso mobilità o nuove assunzioni).”

**PRESO ATTO** che la sopra citata Delibera 269/2019 contiene una descrizione dell’"ideal tipo" di ufficio di piano e che prevede che “per quanto riguarda le unità di personale possono, invece, variare in considerazione del numero di abitanti, della quantità dei comuni che fanno parte della zona distretto e dell'estensione territoriale.”

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta regionale n. 229/2015 il cui allegato ha per titolo "Schema-tipo della convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione. L.R. 40/2005 art 70 bis", all'Art. 15 viene previsto che:

- “• la composizione **dell'ufficio di piano** tiene conto di una sufficiente rappresentanza degli enti aderenti;

- oltre ai componenti designati fanno comunque parte dell'ufficio di piano il responsabile di zona, un esperto in budget e contabilità dell'azienda sanitaria e due componenti con analoghe competenze individuati tra il personale dei comuni aderenti.

Alla luce delle competenze necessarie e degli obiettivi legati alla nuova programmazione è necessaria la presenza di almeno due unità di personale da individuare come nucleo ristretto minimo, presente stabilmente in tutte le SdS/zone distretto, che si occupi del coinvolgimento delle altre unità di personale, prevalentemente comunale e delle USL, sulla base degli obiettivi e delle azioni che devono essere portati avanti. Il direttore di SdS/zona distretto, deve individuare tra le persone che sono presenti stabilmente, un **responsabile dell'ufficio di piano**.

L'attività dell'ufficio di piano non è solo legata alle scadenze della programmazione, ma si caratterizza per una continuità nell'analisi e organizzazione delle attività. L'**ufficio di piano** si occupa di supportare il Direttore di SdS/zona distretto nello svolgimento dell'operatività quotidiana che, sempre più, richiede competenze amministrative, organizzative, di monitoraggio e valutazione. Gli uffici di piano, dove sono presenti le SdS, richiedono che il personale sia "in capo" alle SdS, questo a maggior ragione considerando che la L.R.11/2017 prevede per le SdS la modalità di "gestione diretta" delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali di competenza (pur rimandando al PSSIR la modalità e i tempi per il passaggio alla gestione diretta delle SdS che gestiscono in maniera indiretta i servizi). [...]

**PRESO ATTO** che la normativa regionale prevede che il personale che compone l'ufficio di piano sia "in capo" alla Società della Salute, che i relativi costi siano ripartiti tra gli enti consorziati e che lo statuto della Società della Salute recepisca la nuova strutturazione dell'ufficio di piano";

**CONSIDERATO** che una delle finalità della normativa sopra richiamata consiste nel migliorare la programmazione delle aziende USL attraverso il coordinamento degli uffici di piano;

**PRESO ATTO** che la normativa regionale individua nell'ufficio di piano un organismo con nuove funzioni legate alla progettazione europea, anche nei suoi assetti di monitoraggio e rendicontazione, che svolge l'attività di programmazione con una modalità di lavoro strutturata e stabile che aiuta a definire in maniera migliore gli obiettivi e le attività condividendo priorità e responsabilità;

**CONSIDERATO** che i Comuni facenti parte della zona distretto Fiorentina Sud Est in data 14/01/2021 hanno sottoscritto con ASL Toscana Centro la Convenzione costitutiva del Consorzio denominato "Società della Salute Fiorentina Sud Est", ed approvato il vigente Statuto, ai sensi dell'art.31 del D.lgs n.267/2000 ed in coerenza con le seguenti disposizioni di settore:

- LR n.40/2005, "Disciplina Servizio Sanitario Regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- L.R. 23 marzo 2017, n. 11 "Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto. Modifiche alla L.r. 40/2005 e alla L.r. 41/2005";
- Piano Sociale e Sanitario Integrato Regionale;

**DATO ATTO CHE** il Consorzio Società della Salute Fiorentina Sud Est, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed ai sensi della Convenzione costitutiva e del vigente Statuto subentra integralmente nelle funzioni della Conferenza zonale dei Sindaci Integrata e assume le funzioni di governo e gestione dei servizi territoriali, la programmazione, l'organizzazione e l'erogazione dell'attività e dei servizi sanitari e sociali integrati;

**DATO ATTO CHE** nell'esercizio delle funzioni proprie del Consorzio è demandata alla Giunta esecutiva della Società della Salute Fiorentina Sud-Est la deliberazione in merito alla costituzione e composizione dell'Ufficio di Piano;

**CONSIDERATE le esigenze della Società della Salute Fiorentina Sud-Est ed in ottemperanza alla normativa regionale sopra richiamata la proposta prevede che l'Ufficio di Piano della SDS Fiorentina Sud-Est abbia le seguenti funzioni e la seguente composizione:**

#### **“Attività assegnate**

- Programmazione unitaria per la salute relative alla sanità territoriale, all'integrazione socio sanitaria e socio-assistenziale;
- Supporto nelle attività di programmazione locale annuale e pluriennale: Profilo di Salute e POA/PIS e PIZ;
- Controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi programmati Art. 64 c. 5 LRT 40/2005 e s.m.i.;
- Controllo di gestione in stretto raccordo con la gestione del bilancio;
- Supporto ai tavoli di programmazione e alle attività/tavoli di coprogettazione anche con ruolo di facilitatori;
- Progetti Europei e PON SIA REI- HCP e rendicontazioni;
- Supporto agli organismi di partecipazione;
- Gestione rilevazioni per il Ministero, la Regione Toscana, ISTAT ed altro debito informativo;
- Predisposizione atti per Assemblea/Giunta/direttore SdS nelle attività sopra riportate.

#### **Personale**

- n. 1 coordinatore dell'Ufficio di Piano (Dirigente);
- n. 2 funzionari con adeguate competenze in tema di normative sanitarie e sociali, budget, indicatori e modalità di rilevazione del Profilo di salute, programmazione, partecipazione, Fondi regionali e nazionali, funzionamento dei finanziamenti europei, uno scelto dall'ASL, uno scelto dalle Amministrazioni Comunali;
- **oltre ai componenti designati fanno comunque parte dell'ufficio di piano con funzioni di collaborazione e consulenza due esperti in budget e contabilità (uno proveniente dall'azienda sanitaria e uno individuato tra il personale dei comuni aderenti), più un esperto di progettazione in ambito socio-sanitario (anche rendicontazione)”.**

Tutto ciò premesso, la Giunta esecutiva della Società della Salute Fiorentina Sud-Est

### **DELIBERA**

- 1) di procedere alla costituzione dell'Ufficio di Piano della Società della Salute Fiorentina Sud-Est approvandone funzioni e personale di seguito descritti:

#### **“Attività assegnate**

- Programmazione unitaria per la salute relative alla sanità territoriale, all'integrazione socio sanitaria e socio-assistenziale;
- Supporto nelle attività di programmazione locale annuale e pluriennale: Profilo di Salute e POA/PIS e PIZ;
- Controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi programmati Art. 64 c. 5 LRT 40/2005 e s.m.i.;
- Controllo di gestione in stretto raccordo con la gestione del bilancio;
- Supporto ai tavoli di programmazione e alle attività/tavoli di coprogettazione anche con ruolo di facilitatori;
- Progetti Europei e PON SIA REI- HCP e rendicontazioni;
- Supporto agli organismi di partecipazione;
- Gestione rilevazioni per il Ministero, la Regione Toscana, ISTAT ed altro debito informativo;
- Predisposizione atti per Assemblea/Giunta/direttore SdS nelle attività sopra riportate.

#### **Personale**

- n. 1 coordinatore dell'Ufficio di Piano (Dirigente);
- n. 2 funzionari con adeguate competenze in tema di normative sanitarie e sociali, budget, indicatori e modalità di rilevazione del Profilo di salute, programmazione, partecipazione, Fondi regionali e nazionali, funzionamento dei finanziamenti europei, uno scelto dall'ASL, uno scelto dalle Amministrazioni Comunali; oltre ai componenti designati fanno comunque parte dell'ufficio di piano con funzioni di collaborazione e consulenza due esperti in budget e contabilità (uno proveniente dall'azienda sanitaria e uno individuato tra il personale dei comuni aderenti), più un esperto di progettazione in ambito socio-sanitario (anche rendicontazione)”.  
2) di incaricare il Direttore della Società della Salute ad adottare gli adempimenti necessari al fine di individuare le figure professionali da assegnare all'Ufficio di Piano e avviarne le attività.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Francesco Casini